



Federazione Scacchistica Italiana



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Presidente: Dott. Luca Sergio
Giudice: Prof. Fulvio Costantino
Giudice: Avv. Afro Ambanelli

Con sentenza n. 30/2025 del 5.11.2025 il Giudice Sportivo Nazionale ha inflitto al tesserato Mario RINALDI la sanzione della sospensione per la durata di mesi tre dalla partecipazione a tutte le manifestazioni omologate e riconosciute dalla F.S.I. per violazione dell'art. 32 R.G.D. (illecito sportivo), a causa della sua mancata presentazione al settimo e ultimo turno del torneo 6 Infrasettimanale Superstar Girone D svolto a Roma il 21.10.2025; ha inoltre ritenuto la società A.S.D. Scuola Popolare di Scacchi, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., oggettivamente responsabile dei fatti contestati e irrogato la sanzione dell'ammonizione, e richiamato la predisposizione idonei modelli organizzativi volti alla prevenzione degli illeciti da parte dei propri tesserati.

Il tesserato e la società hanno proposto reclamo in data 7.11.2025 deducendo il primo la sproporzione della sanzione, attese le gravi ragioni di salute che avrebbero impedito la partecipazione alla gara, attestate da certificato medico non prodotto sinora, a causa di un errore nell'invio della posta elettronica; la seconda l'estraneità ai fatti contestati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è ammissibile, in quanto depositato nei termini previsti dall'art. 68 del R.G.D. dal tesserato e dal legale rappresentante della società.

Il Giudice Sportivo Nazionale ha qualificato il *forfait* ingiustificato del tesserato Mario Rinaldi (art. 6.2 del R.T.F.) come “illecito sportivo” ai sensi dell’art. 32 R.G.D., secondo cui “*Rispondono di illecito sportivo i tesserati o le società affiliate qualora compiano, o consentano che altri, a loro nome e nel loro interesse compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio ingiusto*”. Tuttavia, la norma, con evidenza, punisce esclusivamente gli “*atti intenzionali*” volti ad alterare lo svolgimento della gara e non quelli dovuti a colpa. Ne costituisce riscontro la formulazione letterale della disposizione (“*atti diretti*”) nonché il successivo articolo 33 del R.G.D., che fa riferimento all’illecito “*volto ad alterare la gara*”, punito con la sanzione della sospensione da tre mesi a due anni. Lo stesso Regolamento FIDE richiamato in sentenza, che riconduce il *forfait* ingiustificato alla nozione di “*manipolazione di competizioni scacchistiche*” (intesa quale “*intenzionale predisposizione, atto od omissione miranti ad un’impropria alterazione del corso o del risultato di una competizione scacchistica, al fine di rimuovere in tutto o in parte la natura di imprevedibilità della suddetta competizione in vista di ottenerne indebito vantaggio per se stessi od altri*”) lascia chiaramente intendere la necessità di una condotta volontaria, che miri all’alterazione della competizione scacchistica.

Nel caso del tesserato Mario RINALDI si ritiene che non sia stata raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della violazione intenzionale del regolamento; al contrario, la certificazione medica, per quanto non sia stata prodotta se non in questa sede, e quindi non all’arbitro del torneo, né al Giudice Sportivo Nazionale, induce a ritenere che l’assenza all’ultimo turno sia stata causata da cause di forza maggiore.



Federazione Scacchistica Italiana



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Esclusa l'integrazione dell'illecito sportivo di cui all'art. 32 R.G.D. (mancando l'elemento dell'intenzionalità dell'alterazione della gara) la Corte Sportiva d'Appello ritiene che, in ogni caso, la condotta di Mario RINALDI configuri una violazione degli obblighi di cui all'art. 3 R.G.D. (“i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e correttezza sportiva”) in correlazione all'art. 6.2 del Regolamento Tecnico Federale (“Il giocatore che intenda assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo agli arbitri prima che vengono pubblicati gli abbinamenti definitivi di tale turno”, “Un forfeit può essere giustificato, se il giocatore espone le ragioni della sua assenza agli arbitri, tra la pubblicazione degli abbinamenti e la conclusione del turno in cui il giocatore è stato assente”), in quanto l'assenza non è stata comunicata, né è stata giustificata entro la conclusione del turno.

Il comportamento, caratterizzato da negligenza, è sanzionabile ai sensi dell'art. 24 R.G.D.

Nel determinare la sanzione, la Corte d'Appello, tenuto conto dell'assenza di precedenti, stima equo infliggere la sanzione della deplorazione, ai sensi dell'art. 24 comma 1 lett. b) del Regolamento Giustizia e Disciplina.

In ordine alla posizione della società A.S.D. Scuola Popolare di Scacchi, la Corte Sportiva d'Appello rileva che dall'istruttoria non risulta alcuna partecipazione della stessa alla condotta del proprio tesserato, né conoscenza di quanto stesse accadendo. Pertanto, non risulta applicabile alla fattispecie il comma 1 dell'art. 5, comma 1, R.G.D., il quale prevede “Le società affiliate rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti direttamente od indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere, ivi compresi i fatti connessi con il doping. comma 2”, bensì il comma 2, secondo il quale, prevede che “le società affiliate (...) d) potranno essere ritenuti non responsabili se dalle prove da essi fornite, dalla istruttoria svolta in merito o dai dibattiti risulti che non hanno partecipato all'illecito o incolpevolmente ne ignoravano l'esistenza o che, almeno, sussistano seri e fondati dubbi in proposito”.

Per questi motivi

La Corte Sportiva d'Appello, in parziale riforma della sentenza del G.S.N. n. 32/2025, riqualificato il fatto come violazione dell'art. 3 R.G.D. e visto l'art. 27 bis R.G.D.

- condanna il tesserato Mario RINALDI alla sanzione della deplorazione
- diffida ad astenersi in futuro da condotte analoghe a quella per cui è stata irrogata la sanzione
- annulla la sanzione dell'ammonizione inflitta alla società A.S.D. Scuola Popolare Scacchi

Milano, 9 dicembre 2025

Il presidente estensore
Dott. Luca SERGIO

